



PIAZZA
P. L. C.



585711 FAX 0835581208
WWW.COMUNEPISTICCI.IT



GRUPPO DEI LEOI CRISTIANI
DELLA PICCOLA
GRANDE TERRAZZA

Settore IV: Urbanistica - Pianificazione Territoriale - Sviluppo Economico

Prot. 28655

del 03/10/2024

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(D.P.R. n.380 – 06/06/2001, art.30, comma 2°)

IL DIRIGENTE

- VISTA** la richiesta del 10.09.2024 prot. n° 26081 con la quale il Avv. COLLETTA Gaetano Mario Antonio, nato a Policoro il 27/03/1976 e residente a Policoro Via Macerata n. 2 – C.F: CLLGNM76C27G786V - il professionista delegato, chiede il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica riguardante le seguenti particelle:
- Fg. 30 - p.lle nn. 133 – 182;**
Fg. 31 - p.lle nn. 504 – 1 - 2 - 3 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 177 - 178 - 114 – 96 – 62 - 34 – 40 – 41 - 42 - 15 - 17;
Fg. 32 - p.lle nn. 151 – 26;
- VISTA** la Legge n. 47 – 28/02/1985, art. 18 e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.R. n. 380 – 06/06/2001;
- VISTO** il D.Lgs. n. 267 – 18/08/2000, art. 107 e s.m.i.;
- VISTA** la VARIANTE GENERALE al P.R.G. approvata con D.P.G.R. n. 681 – 09/07/90;
- VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27.12.2023 con la quale è stato adottato il Regolamento Urbanistico, ai sensi della L.R. 23/1999 e s.m.i.;
- TENUTO CONTO CHE** sono in vigore le misure di salvaguardia fino all'approvazione del Regolamento Urbanistico, come previsto dall'art. 39 della L.R. 23/1999 e s.m.i.;
- DATO ATTO** che il Regolamento Urbanistico riguarda gli Ambiti Urbani;
- VISTO** il Decreto n°10 del 23/04/2024, con il quale il Sindaco conferiva l'incarico di dirigente Settore IV – Urbanistica – Pianificazione e Sportello Unico, all' Ing. Rocco Salvatore GIANNACE;

CERTIFICA

Che la destinazione urbanistica delle suddette aree con riferimento alla *VARIANTE GENERALE* al P.R.G. approvata con D.P.G.R. n. 681 – 09/07/1990, è la seguente:

- ✓ **Foglio di mappa n. 30 - particelle nn. 133 - 182;** → in zona agricola di salvaguardia idrogeologica e ambientale "E1";
- ✓ **Foglio di mappa n. 31 - particelle nn. 504 - 1 - 2 - 3 - 269 - 272 - 274 - 275 - 177 - 178 - 114 - 62 - 34 - 40 - 41 - 42 - 17;** → in zona agricola di salvaguardia idrogeologica e ambientale "E1";
- ✓ **Foglio di mappa n. 31 - particelle nn. 270 - 271 - 273 - 96 - 15;** → in parte ricadente in zona agricola "E2" – in parte in zona agricola di salvaguardia idrogeologica e ambientale
- ✓ **Foglio di mappa n. 32 - particelle nn. 151 - 26;** → in zona agricola di salvaguardia idrogeologica e ambientale "E1";

Le particelle innanzi riportate ricadono in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. Restano salvi eventuali ulteriori vincoli presenti sulle suddette particelle e non riportate nel presente CDU.

Art. 30 - ZONA "E1"

Zone agricole di salvaguardia idrogeologica ed ambientale.

Le aree comprese nelle zone "E1" sono destinate ad usi agricoli e tuttavia, per la loro particolare situazione geologica sono vincolate alla realizzazione di opere di rimboschimento, consolidamento e risanamento idro-geologico.

In queste zone sono esclusi interventi edilizi ed infrastrutturali atti a comportare alterazioni del delicato equilibrio idrogeologico.

Le sistemazioni a seconda della natura e la giuntura dei terreni dovranno essere diversificate e appositamente studiate.

Potrà essere consentita nella zona di minore pendio del terreno la costruzione di attrezzature edilizie minime necessarie e pertinenti alla conduzione del fondo purchè non alterino con sbancamenti e rilevati la situazione del terreno.

Il massimo della densità fondiaria ammessa in tali aree non potrà superare 0.01 mc./mq., per un'altezza massima di ml.3.50 e per un numero di piani non superiore ad uno esclusa qualsiasi opera che preveda la costruzione di locali interrati e seminterrati.

La superficie minima del lotto: 30.000 mq.

Art. 31 - ZONA "E2"

Le aree comprese nelle zone "E2" del territorio comunale non altrimenti individuate, sono destinate ad uso agricolo; su dette aree è consentita la costruzione di manufatti ed impianti sia di tipo produttivo che abitativo, strettamente necessari e pertinenti alla conduzione di fondi rustici.

Le concessioni gratuite di cui all'art. 9 della L. 10/77 saranno assoggettate ad atto d'obbligo unilaterale per quanto attiene la destinazione d'uso delle costruzioni.

Nessuna costruzione potrà essere concessa su fondi agricoli di superficie inferiore ad 1 ettaro ad eccezione di piccoli locali per ricovero di attrezzi agricoli della superficie coperta massima di mq. 20.00 e dell'altezza max di ml.3.00 e comunque nel rispetto del rapporto di cui al comma successivo.

Per quanto riguarda i manufatti e gli impianti destinati alle lavorazioni e commercializzazioni connesse con le attività agricole questi dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a. superficie coperta non superiore a 1/60 della superficie disponibile, comprendente anche quella delle abitazioni di cui al comma seguente;
- b. altezza massima ml. 5,00 con esclusione di silos, camini, ed altri corpi tecnici;
- c. distanza dai confini non inferiore a ml. 10,00;
- d. distanza dalle strade esistenti o in progetto, conforme a quanto disposto nel D.M. 1° aprile 1968 n. 1404 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda i manufatti destinati ad uso di abitazione, questi dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- a. indice di fabbricazione fondiario non superiore a 0.03 mc./mq. di area disponibile secondo quanto tassativamente disposto al punto 4) dell'art. 7 del D.M. 2.04.1968 n. 1444;
 - b. altezza massima non superiore a ml.6.50;
 - c. distanza dai confini non inferiore a ml. 10,00;
- distanza dalle strade esistenti e di progetto, conformi a quanto disposto nel D.M. 1.04.1968.

Si rilascia il presente certificato, che consta di n. 2 pagine, ai sensi del D.P.R. n.380 06/06/2001, art.30, comma 2°, per gli usi consentiti.

Per l'istruttoria
Geom. Michele VIGGIANI

Data ritiro 24/10/24

Firma per ritiro [Firma]



Il Dirigente
Ing. Rocco Salvatore GIANNACE